

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2184

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Presentato il 31 dicembre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1 (Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

Il **comma 1** prevede che al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di euro 180 milioni nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Conseguentemente, si prevede che l'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Infine, si precisa che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Al **comma 2** si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di

centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

Al **comma 3** si prevede che il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.

Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede, altresì, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il **comma 4** stabilisce che, per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina (scegliendoli tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere) sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di cui al quinto periodo. Inoltre, si prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al

loro dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Si precisa, infine, che il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il **comma 5** dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 6** quantifica gli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, disponendo che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, il **comma 7** modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di precisare, in coerenza con il comma 3 del presente articolo, che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

Il **comma 8** reca modifiche al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR. Le politiche di finanza pubblica di tipo "congiunturale" adottate nell'ultimo quindicennio, che hanno a lungo bloccato, o comunque significativamente limitato, il *turn-over* nel pubblico impiego, con riguardo alla carriera prefettizia hanno imposto spesso all'Amministrazione di attribuire ai vice prefetti aggiunti, ma ancor più ai vice prefetti, incarichi di funzione diversi ed ulteriori rispetto a quelli conferiti in titolarità, così da assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi erogati anche nell'ipotesi – che già oggi si verifica e, verosimilmente, si verificherà ancor più nel prossimo anno a motivo della prevista riduzione del 25% delle assunzioni su *turn-over* – di consistenti scoperture di posti di funzione, tanto in ambito centrale quanto a livello di Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Al riguardo, si premette che le specificità ordinamentali della carriera prefettizia – il cui assetto fondamentale si rinviene nel decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e solo in via del tutto residuale nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – fanno sì che per i funzionari ad essa appartenenti non possano trovare applicazione procedure ed istituti previsti per la dirigenza pubblica contrattualizzata. Infatti, posto che, stante l'infungibilità degli appartenenti alla carriera prefettizia con altri dirigenti statali, nell'ipotesi di "scopertura" di un posto di funzione prefettizio non risulta utilizzabile la procedura delineata all'articolo 19 (comma 1-*bis* e, se necessario, anche 5-*bis* e 6) del decreto legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione dell'interno in tale evenienza ha sinora provveduto attraverso l'istituto del conferimento di una reggenza (orizzontale o verticale), pur nella consapevolezza che il decreto legislativo n. 139/2000 all'articolo 10, comma 1, fa cenno solo alla "*provvisoria sostituzione del titolare*" (...) *assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia*" (istituto i cui presupposti legittimanti sono evidentemente del tutto transitori e differenti), non trovando l'istituto della "reggenza" specifica regolamentazione nel cennato decreto legislativo. Si osserva, al riguardo, che talune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, alle quali i provvedimenti di conferimento delle reggenze vengono trasmessi per la registrazione, hanno recentemente mutato gli orientamenti costantemente fin qui seguiti – in alcuni casi ricusando il visto sui decreti di conferimento di incarichi a titolo di reggenza, in altri inducendo i Prefetti a ritirarli per evitare il rischio di una loro definitiva "bocciatura" da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo della stessa Corte – sull'assunto di non poter procedere alla registrazione di provvedimenti di conferimento di "reggenze" in mancanza di una specifica disposizione di legge che esplicitamente lo

preveda. La delineata giurisprudenza – inizialmente propugnata dalla Sezione per la Lombardia e da quella per l’Emilia-Romagna, ma oggi estesi anche a quella per il Piemonte e, da ultimo, a quella per la Campania - sta già determinando pesanti conseguenze per l’efficienza ed il buon andamento delle attività istituzionali del Ministero dell’interno, risultando al momento “inefficaci” circa trenta provvedimenti di conferimento di incarico su posti privi di titolare ad altrettanti appartenenti alla carriera prefettizia. Tale circostanza, pertanto, connota la disposizione di requisiti di particolare urgenza e necessità onde evitare il risultato pratico che deriva dal cennato orientamento giurisprudenziale, ovvero la tendenziale paralisi dell’attività amministrativa svolta dall’Amministrazione civile sul territorio. Né a superare il pericoloso “stallo” determinatosi nei rapporti con la Corte dei conti è valsa l’adozione di una specifica circolare, indirizzata a tutte le articolazioni dell’Amministrazione civile dell’interno, con la quale sono state recentemente fornite indicazioni operative – delimitandone i casi, le modalità di conferimento e l’estensione temporale dell’incarico – atte a superare l’*impasse* nelle more dell’immissione in servizio di un consistente numero di vice prefetti aggiunti, da destinare in via esclusiva alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo proprio al fine di eliminare o, comunque, limitare le situazioni di maggiore criticità. La disposizione, pertanto, mira a disciplinare in termini univoci l’istituto – invero, ben noto all’esperienza contrattuale – del temporaneo conferimento al funzionario della carriera prefettizia per un tempo determinato (in linea di principio coincidente con i tempi richiesti per la copertura della vacanza nella titolarità del posto di funzione) di un incarico dirigenziale diverso o ulteriore rispetto a quello di cui è titolare, precisandosi che detto incarico può avere la durata massima di un anno e che, ricorrendone i presupposti, lo stesso può essere prorogato per egual periodo anche più di una volta, purché entro l’arco temporale di un biennio dalla scadenza del primo provvedimento di temporaneo conferimento. Tale intervento appare, inoltre, assolutamente indifferibile data la necessità di rafforzare adeguatamente le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nello svolgimento delle proprie attività, di consueto particolarmente delicate e complesse, nonché variegate, e di recente ulteriormente ampliate in relazione ai processi di monitoraggio e supporto all’attuazione degli interventi del PNRR. Infatti, a tal riguardo, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, ha espressamente previsto, al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, nonché di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, l’istituzione, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo, di una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Le finalità alla base di tale norma e quindi, in ultima analisi, l’istituzione e l’attività delle cabine di coordinamento da esse introdotte per l’attuazione, su base territoriale, degli interventi del PNRR, andrebbero di fatto incontro a serie difficoltà, anche e soprattutto sul piano operativo, laddove non si provveda a risolvere le criticità sopra illustrate in merito al conferimento degli incarichi in reggenza al personale della carriera prefettizia, ad ulteriore conferma dei caratteri di assoluta urgenza e necessità dell’intervento normativo in esame.

Articolo 2 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche)

La misura di cui al presente articolo è connessa alla grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. E’ diretta a tenere conto delle ulteriori necessità emerse dall’entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 (di seguito decreto-legge n. 39/23) e, in particolare, ad accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e le attività programmatiche finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Il decreto-legge n. 39/23 è inquadrabile come una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori a carattere strutturale che si sono susseguiti nell'ultimo lustro per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, nell'ultimo decennio per il potenziamento infrastrutturale del comparto; esso, riconoscendo la *“straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”*, ha introdotto *“misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”*.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 39/23 ha istituito una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, ad effettuare *“una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3”*.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 39/23 ha, tra le altre, istituito il *“Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica”*, ha definito le modalità di nomina e ne ha fissato anche le competenze e i poteri. In particolare, è stabilito che il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 39/23. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili per la realizzazione degli interventi.

La ratio della ricorrenza a tale fattispecie è da ricercare nel carattere di estrema urgenza dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano - che sta vessando la popolazione da mesi con l'applicazione di razionamenti e sospensioni dell'erogazione della risorsa idrica da parte dei soggetti gestori anche per intere settimane - e dalle stringenti tempistiche previste per la realizzazione di interventi prioritari quali quelli per la realizzazione di impianti di dissalazione. Infatti, l'articolo in esame intende individuare le risorse per far fronte alla realizzazione, in via d'urgenza, di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, nonché il soggetto attuatore ovvero Sicilia Acque s.p.a.

In particolare, il **comma 1**, dopo aver riconosciuto la necessità di provvedere in via di urgenza alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, individua nella società Sicilia acque s.p.a. il soggetto attuatore. Sicilia acque s.p.a. è allo stato attuale anche il soggetto concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia. Essa è classificata come *“impresa pubblica”*, ed è una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al 25% dalla Regione siciliana. Laddove Italgas invece è partecipata al 25,99% da CDP Reti.

Il comma 2, in ragione dell'indifferibilità degli interventi, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Porto Empedocle, Trapani e Gela.

Il comma 2 prevede altresì che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Infine, la disposizione prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si

provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse esistenti e a quelle utilizzate. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse necessarie sono già state stanziare a favore dei predetti interventi e sono previste nell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024.

Il **comma 3** – al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi- prevede poi che, limitatamente a tale finalità, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, il Commissario è autorizzato a utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2. La disposizione consente al Commissario di operare immediatamente, di modo da realizzare le opere in tempi compatibili con l'emergenza in atto, avvalendosi della contabilità speciale, salvo reintegro a seguito di trasferimento dei fondi necessari. Essa, dunque, opera un equilibrato contemperamento tra le esigenze di celerità e la gestione delle risorse in via ordinaria. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede l'applicazione delle disposizioni finanziarie del PNRR previste nell'art. 18 quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in base al quale le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. La disposizione prevede poi l'applicabilità per il soggetto attuatore, già concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrabito in Sicilia, delle disposizioni in tema di contratti pubblici per i settori speciali.

Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n.39. In altri termini, la deroga alle disposizioni deve essere prevista con decreto del Commissario, al quale è rimesso il bilanciamento tra gli interessi in rilievo, e segnatamente tra l'urgenza e l'interesse sotteso alla disposizione derogata, fermo il rispetto della normativa unionale.

Il **comma 5** intende estendere i termini per le attività connesse al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio.

Il **comma 6** intende estendere i termini per le attività di sperimentazioni sul deflusso ecologico di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, alla luce del suo carattere strategico e considerato che comunque rimane congruo il tempo previsto per la realizzazione delle attività previste al successivo comma 1-bis del medesimo articolo.

ART. 3 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

Il **comma 1** consente al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022) di chiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il supporto suscettibile di essere fornito dalle strutture operative si inserisce in un contesto ordinamentale già caratterizzato dalla possibilità per le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in relazione ad interventi e opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, di assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.

Il 31 dicembre 2024 scadrà infatti lo stato di emergenza sull'Isola di Ischia, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022.

L'articolo in commento dispone che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Si precisa che per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (*Disposizioni urgenti in materia di lavoro*)

Il **comma 1** estende di ulteriori 24 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, e reca uno stanziamento per ulteriori 24 mesi per gli anni 2025 e 2026 ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni, prevede attualmente che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a novanta mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro. L'art. 8, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 aveva introdotto il termine di ottantuno mesi. Da ultimo, con l'articolo 24-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il suddetto termine è stato prorogato fino ad un massimo di novanta mesi.

Il comma 2 della proposta dispone la proroga a cinquantaquattro mesi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse per gli anni 2025 e 2026 ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Difatti, a seguito della crisi epidemiologica da Covid -19 che ha coinvolto anche tale settore, nonché degli eventi bellici attualmente in corso, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo delle Agenzie stesse il superamento temporale dei termini attualmente previsti dalle citate disposizioni.

Il comma 3 individua gli oneri e la copertura relativi ai commi 1 e 2.

Il comma 4 interviene sulla disciplina della "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 22-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede esplicitamente il ricorso a GOL, stabilendo che: *"i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate."*

Nel provvedere alla riconciliazione tra quanto previsto dal programma GOL e le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, la circolare Anpal n. 1/2023, circoscrive l'ambito di applicazione ai beneficiari di CIGS limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, non richiamando la causale di intervento "contratto di solidarietà", che oggi è molto utilizzato in particolare nella filiera dell'automotive.

La stessa circolare 1/2023 precisa che *"emerge, tuttavia, alla luce delle prime applicazioni, la necessità di individuare puntualmente fattispecie di ammortizzatori sociali che, in via interpretativa, assolvendo funzioni analoghe a quelle dell'accordo di transizione occupazionale o delle altre fattispecie sopra richiamate, possono dar luogo a programmi di attivazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro nell'ambito del percorso 5 di GOL. In particolare, si ritiene che possano rientrare tra i beneficiari di GOL tutti coloro che fruiscono di tipologie di trattamento di integrazione salariale la cui natura, andando oltre gli interventi ordinari e straordinari tipicamente volti alla conservazione del posto di lavoro, è invece eccezionalmente finalizzata a sostenere platee di*

lavoratori che, pur formalmente occupati, siano a rischio di esubero e si trovino, di fatto, in una condizione di transizione occupazionale”.

La circolare 1/2023 individua quindi ulteriori fattispecie - proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale; deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale; proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate; procedura di licenziamento collettivo - non richiamando però la CIGS con casuale “contratto di solidarietà”.

Al fine di ricomprendere in GOL anche i contratti di solidarietà è necessario intervenire a livello normativo sull’articolo 25-ter, comma 2, del citato decreto legislativo 148/2015, integrandolo con la previsione del finanziamento dei percorsi formativi anche a valere sul programma GOL.

Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell’attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, stanziando risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’art. 34 *ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. .

Al comma 6 in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all’interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell’aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prevista apposita autorizzazione di spesa.

Il comma 7 quantifica gli oneri relativi ai commi 5 e 6 e individua la relativa copertura.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

La norma introduce disposizioni urgenti per la Laguna di Venezia e, in particolare, per le attività attualmente affidate al Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione, i compiti e le funzioni esercitate dal Commissario straordinario, incaricato, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all’Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Al riguardo si ricorda che l’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell’opera. Al medesimo comma 1, si prevede, altresì, che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni e che, comunque, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Orbene, la norma si rende necessaria al fine di semplificare l'assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del Mose, nonché contenere i relativi costi complessivi. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, della nomina del Presidente e del suo insediamento, i soggetti istituzionali interessati dal funzionamento e dalla gestione dell'opera risultano molteplici con competenze spesso sovrapponibili. In particolare, le funzioni assegnate al Commissario di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 risultano oggi in capo all'Autorità per la laguna, mentre la gestione tecnico amministrativa della concessione in essere con il Consorzio Venezia Nuova è in carico al Provveditorato. Infatti, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, all'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". Inoltre, con particolare riguardo alla gestione del MOSE, l'Autorità approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione del MOSE. Tenuto conto che l'Autorità a breve assorbirà il personale dei Provveditorato e la conseguente gestione del contratto di concessione in essere con il Consorzio Venezia Nuova, nonché le attività di gestione e manutenzione dell'opera, così come previsto dal citato articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, si ritiene, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, che il Commissario straordinario - che ha posto in essere tutti gli interventi previsti per il completamento del Mose - abbia concluso la sua attività con conseguente necessità di prevedere il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

Al **comma 2**, si prevede che, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, la percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale è pari al 50 per cento. Si prevede, pertanto, una deroga, esclusivamente finalizzata alla fase di avvio dell'Autorità, a quanto previsto dal citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale norma stabilisce che gli incarichi dirigenziali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

I commi 3, 4 e 5 modificano il regime di cui all'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

In particolare, il comma 7-bis prevede che, in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale termine è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, ha attribuito al Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, il compito di completare gli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona (già previsti al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020). La medesima disposizione ha, inoltre, attribuito al Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, la facoltà di nominare fino a due subcommissari, stabilendo,

quale copertura finanziaria per il compenso dei subcommissari, le somme indicate all'allegato V della medesima legge n. 213 del 2023.

Orbene, in considerazione della imminente scadenza del periodo di durata della gestione diretta del Commissario straordinario della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, la proposta in esame si rende necessaria per consentire la continuità delle attività riguardanti l'attuale assetto gestionale dell'impianto funiviario Savona – S. Giuseppe di Cairo.

In particolare, appare necessario prevedere una estensione della gestione diretta del Commissario Straordinario finalizzata a consentire il completamento delle attività in corso di esecuzione così come sinteticamente riportate:

- ripristino strutturale dell'impianto funiviario danneggiato dagli eventi franosi del 2019 con funzioni già assegnate all'ex Commissario per il ripristino e, ad oggi, unificate in capo all'attuale Commissario Straordinario mediante il disposto dell'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2023;
- ripristino funzionale delle linee aeree funiviarie con i fondi assegnati per la gestione diretta al Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 94-bis, comma 7-quinquies, del citato decreto-legge n. 18 del 2020;
- interventi per la messa in sicurezza della falda acquifera sottostante al parco deposito in corso di perfezionamento la cui copertura finanziaria è ancora da assicurare;
- progettazione ed eventuale realizzazione delle opere di copertura/ambientalizzazione dei parchi deposito del carbone, parimenti con copertura finanziaria da definire.

Il perfezionamento di tutte le suddette attività ha la finalità di consentire di poter avviare le procedure di gara per un nuovo affidamento in concessione a privati della funivia in argomento, mettendo a disposizione un impianto più adeguato ed attrattivo per un possibile confronto competitivo.

Al **comma 3** viene, in particolare, prorogata di quarantotto mesi la gestione diretta del Commissario straordinario, prevedendo che tale termine possa essere prorogato, qualora strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non oltre il 31 dicembre 2026.

Contestualmente alla proroga del periodo di gestione commissariale, anche alla luce dei nuovi assetti istruzionali e per l'esigenza di perseguire un maggior coordinamento e sinergia con l'amministrazione regionale, attesa anche la valenza ferroviaria dell'impianto di Savona (deposito e raccordo con la rete ferroviaria nazionale), che i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, mantenendo, tuttavia, la possibilità di nomina, da parte dello stesso Commissario, di un sub-commissario retribuito con le stesse modalità attualmente previste.

Invero, il **comma 4**, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario (ovvero provvedere a eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere alla gestione diretta dell'impianto funiviario), sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La disposizione proposta prevede che, per tali finalità, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario, il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario. Il compenso del subcommissario può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Conseguentemente, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente.

Il **comma 5** reca idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il compenso del subcommissario, individuandola nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e della altre dipendenze patologiche)

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*», ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (articolo 47, secondo comma). La scelta relativa all'effettiva destinazione delle somme viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma) ed il relativo ammontare è liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate – Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente. I criteri e le procedure per l'utilizzazione di tale quota sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 «*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale*» d'ora in poi Regolamento.

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. In particolare, a partire dalla quota di ripartizione anno 2023, con il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, è stata introdotta una sesta categoria di intervento relativa al «*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*».

Date queste premesse, il **comma 1, lettera a)**, della disposizione modifica l'articolo 47 della legge 222 del 1985 al fine di allinearla al successivo articolo 48, che prevede sei categorie.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, reca modifiche all'articolo 48 al fine di precisare che la nuova tipologia di intervento «*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*», che opererà a regime a partire dal 2027, comprende anche l'ambito della «*prevenzione*».

L'urgenza è determinata dalla scadenza del 31 gennaio 2025 la quale costituisce il termine ultimo per adottare i parametri di valutazione dei progetti finanziabili con i fondi dell'anno 2025, che potrebbero includere anche progetti di «prevenzione».

Articolo 7 (Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura di federazione sportiva)

L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 nella sua recente modifica, ad opera del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, ha eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserito una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo.

Questa norma, tuttavia, se trova compiutamente applicazione per i vertici delle federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non può trovare applicazione per i vertici di quelle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITIS – Unione italiana tiro a segno) per i quali, in caso di norme contrastanti, come nel caso in specie, non può che prevalere la natura di ente pubblico e l'applicazione della normativa conseguente.

La normativa primaria di riferimento è la legge 24 gennaio 1978 n.14, che detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e che all'articolo 6 dispone, tra l'altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non “più di due volte”. Quest'ultima disposizione, giusta il suo univoco tenore letterale, si applica certamente nei casi in cui la legge n. 14 prevede l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, come nel caso degli enti pubblici che sono anche federazioni sportive.

La norma si rende necessaria e urgente in quanto il 31 dicembre 2024 scade il quadriennio olimpico e gli enti pubblici di cui trattasi, essendo anche federazioni sportive, devono rinnovare i propri vertici in conformità alla normativa primaria di riferimento. Per le federazioni che non provvedono a indire nuove elezioni in conformità alla normativa vigente

Articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

La disposizione è funzionale all'attuazione di quanto previsto dalla riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, approvato con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, riguardante la mitigazione del rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (c.d. PPA). Detta riforma, per la quale è stata prevista l'adozione della normativa primaria entro il terzo trimestre 2024 e l'adozione delle norme attuative entro la fine del 2024, consiste nella predisposizione di un sistema di garanzie che mitighi il rischio finanziario connesso ai contratti di acquisto di energia rinnovabile, in particolare quelli di durata almeno quinquennale, al fine di ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti.

In particolare, con la riforma si dovrà: i) prevedere che ciascun contraente assicuri una copertura parziale del controvalore dei contratti mediante strumenti di garanzia previsti dalla regolazione del mercato elettrico; ii) introdurre misure per mitigare il rischio di default, compresi requisiti e vincoli per i contraenti e sanzioni in caso di inadempimento del produttore iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che subentri alla

controparte in default e assicuri l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte in bonis.

Nello specifico, la proposta si compone di un unico comma che introduce una nuova disposizione, il comma 2bis, nell'articolo 28 del d.lgs 199/2021 riguardante le modalità per la promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica a lungo termine. In particolare, il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa fornire indirizzi al GME affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili e che la disciplina di detta piattaforma sia approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79.

Nello specifico la nuova disposizione introdotta con il comma 2-bis prevede che ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter.

Il medesimo comma prevede altresì che i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al citato comma 2 che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA.

Si stabilisce, inoltre, che l'ARERA definisca il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si prevede che a tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.”.

La proposta si colloca nel contesto delle nuove disposizioni adottate dal Legislatore comunitario con il Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, il quale, modificando i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, ha previsto all'articolo 19 bis che gli Stati membri provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità al pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR)

La disposizione è necessaria e urgente poiché è volta ad accelerare e semplificare il raggiungimento del *target* PNRR previsto per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” Componente 1 del PNRR. In particolare, detta riforma è stata realizzata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022 recante misure per la riforma degli istituti tecnici, nei termini previsti dalla misura M4C1 – 5, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all'attuazione della riforma, l'articolo 26, comma 1 e la misura M4C1-10*bis* prevedono l'adozione, entro il 31 dicembre 2024, di un decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Detto decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024, ma non è possibile completare il complesso iter di emanazione entro il termine previsto dalla misura M4C1-10 *bis*. Pertanto, la disposizione in esame è essenziale per consentire il raggiungimento del *target* nei tempi previsti, consentendo l'adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al DPR la regolazione definitiva della stessa. A tal riguardo occorre evidenziare che la presente disposizione intende anticipare taluni effetti della riforma all'anno scolastico 2025/2026, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l'efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Nello specifico, si prevede che, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito siano individuate, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, le misure necessarie per l'applicazione dei seguenti criteri:

a) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando a:

1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al *made in Italy*;

1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità;

b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS *Academy* dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

L'unico profilo che non viene affrontato nel decreto ministeriale attiene alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei relativi risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari degli istituti tecnici, poiché, per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che detti aspetti siano affrontati all'interno del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

L'articolo regola l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

L'articolo contiene disposizioni urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, disagio giovanile e vulnerabilità sociale nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.

A tali fini si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, predisponga, d'intesa con i Comuni interessati e sentito il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale.

Il piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e sono assegnate le relative risorse nel limite complessivo di 180 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in ragione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, imputate sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi del comma 178, lettera b), del medesimo articolo 1 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024 per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Conseguentemente, si prevede che l'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c) della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. A tali risorse potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori messe a disposizione da Amministrazioni centrali e territoriali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

In relazione agli interventi inseriti nel piano il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute S.p.a, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza per gli interventi di rispettiva competenza.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che tali disposizioni, nel prevedere l'assegnazione di un contributo complessivo di 180 milioni, nel triennio 2025- 2027, a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità, stabiliscono che la delibera del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano degli interventi, oltre ad assegnare dette risorse, definisca altresì le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse (**comma 1**).

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.a. o Sport e Salute s.p.a., gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo complessivo del due per cento delle risorse destinate (**comma 2**).

Si stabilisce altresì che il Commissario Straordinario operi fino al 31 dicembre 2027, avvalendosi della struttura di supporto già istituita ai sensi all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, quattro di personale dirigenziale di livello non



generale e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. Al riguardo, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario (**comma 3**).

Il Commissario può avvalersi, altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il Commissario straordinario può inoltre avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare sei subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti.

Il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (**comma 4**).

Gli oneri di cui ai commi 3 e 4 relativi al funzionamento della struttura, agli esperti e al compenso del Commissario e dei subcommissari sono quantificati nella tabella seguente che tiene conto della durata dell'incarico del Commissario e della struttura inizialmente previsti per "un anno, prorogabile di un ulteriore anno" e quindi fino al mese di settembre 2025 per i quali l'articolo 1 del decreto legge 123 del 2023 ha previsto apposita copertura finanziaria.



a) Potenziamento struttura						
PCM	Unità	Costo unitario	Totale annuo	2025	2026	2027
DIRIGENTE I fascia	1	311.491,00	311.491,00	311.491,00	311.491,00	311.491,00
DIRIGENTE II fascia	4	196.520,00	786.080,00	786.080,00	786.080,00	786.080,00
funzionari	22	89.443,00	1.967.746,00	1.967.746,00	1.967.746,00	1.967.746,00
esperti	2	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE	27			3.165.317,00	3.165.317,00	3.165.317,00
		Tariffa oraria (lordo Stato)	ore e mensili	2025	2026	2027
Straordinario	Unità					
Funzionari A-F1	22	24,71	30	195.693,22	195.693,22	195.693,22
b) Struttura originaria						
PCM	Unità	Costo unitario	Totale annuo	rateo 2025 (ott-dic)	2026	2027
DIRIGENTE II fascia	1	176.577,00	176.577,00	44.144,25	176.577,00	176.577,00
funzionari	4	89.443,00	357.772,00	89.443,00	357.772,00	357.772,00
esperti	3	50.000,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE	5			171.087,25	684.349,00	684.349,00
		Tariffa oraria (lordo Stato)	ore e mensili	Rateo 2025 (ott-dic)	2026	2027
Straordinario	Unità					
Funzionari A-F1	4	24,71	30	8.895,15	35.580,59	35.580,59
c) Commissari e subcommissari						
	Unità	Costo unitario	Totale annuo	rateo 2025 (ott-dic)	2026	2027
Commissario	1	132.700,00	132.700,00	33.175,00	132.700,00	132.700,00
	Unità	Costo unitario	Totale annuo	2025	2026	2027
Subcommissari	6	132.700,00	796.200,00	796.200,00	796.200,00	796.200,00
TOTALE				829.375,00	928.900,00	928.900,00
TOTALE a+b+c				4.370.367,62	5.009.839,81	5.009.839,81

Al **comma 5**, di natura ordinamentale, si prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, il **comma 7** modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di precisare, in coerenza con il comma 3 del presente articolo, che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

Il **comma 8** mira a disciplinare in termini univoci l'istituto – invero, ben noto all'esperienza contrattuale – del temporaneo conferimento al funzionario della carriera prefettizia per un tempo determinato (in linea di principio coincidente con i tempi richiesti per la copertura della vacanza nella



titolarità del posto di funzione) di un incarico dirigenziale diverso o ulteriore rispetto a quello di cui è titolare, precisandosi che detto incarico può avere la durata massima di un anno e che, ricorrendone i presupposti, lo stesso può essere prorogato per egual periodo anche più di una volta, purché entro l'arco temporale di un biennio dalla scadenza del primo provvedimento di temporaneo conferimento. La disposizione proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio a titolo di ulteriore o diverso incarico temporaneo verranno retribuite a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, ai sensi del vigente testo dell'articolo 22 del d.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 - con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato, la cui misura è individuata in sede di procedimento negoziale in percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per il posto di funzione oggetto dell'incarico.

Articolo 2 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

L'articolo introduce disposizioni urgenti al fine di una sollecita realizzazione di tre impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

In particolare, il **comma 1**, dopo aver riconosciuto la necessità di provvedere in via di urgenza alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, individua nella società Sicilia acque s.p.a. il soggetto attuatore. Sicilia acque s.p.a. è allo stato attuale anche il soggetto concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia. Essa è classificata come "impresa pubblica", ed è una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al 25% dalla Regione Siciliana. Laddove Italgas invece è partecipata al 25,99% da CDP Reti. **Dall'avvalimento di Sicilia Acque S.p.A. come soggetto attuatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 2 – in ragione dell'indifferibilità degli interventi - prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

- quanto a 90 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, alla rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Porto Empedocle, Trapani e Gela, di cui all'allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024; si prevede, altresì, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Infine, la disposizione prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse esistenti e a quelle utilizzate.



- quanto a 10 milioni di euro con risorse che la Regione Siciliana ha messo a disposizione, come anche riferito in sede di Cabina di regia nazionale nella seduta del 15 novembre 2024, nell'ambito del proprio bilancio.

Il **comma 3** – al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi- prevede poi che, limitatamente a tale finalità, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, il Commissario è autorizzato a utilizzare, a titolo di anticipazione, nei limiti delle risorse ivi disponibili e di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2. La disposizione consente al Commissario di operare immediatamente, di modo da realizzare le opere in tempi compatibili con l'emergenza in atto, avvalendosi della contabilità speciale, salvo reintegro a seguito di trasferimento dei fondi necessari. Essa, dunque, opera un equilibrato contemperamento tra le esigenze di celerità e la gestione delle risorse in via ordinaria. **Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** prevede, fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, l'applicazione delle disposizioni finanziarie del PNRR previste nell'art. 18 quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in base al quale le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. La disposizione prevede poi l'applicabilità per il soggetto attuatore, già concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia, delle disposizioni in tema di contratti pubblici per i settori speciali. Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n.39. In altri termini, la deroga alle disposizioni deve essere prevista con decreto del Commissario, al quale è rimesso il bilanciamento tra gli interessi in rilievo, e segnatamente tra l'urgenza e l'interesse sotteso alla disposizione derogata, fermo il rispetto della normativa unionale. **Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5** estende i termini per le attività connesse al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio.

Il **comma 6** estende i termini per le attività di sperimentazioni sul deflusso ecologico di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, alla luce del suo carattere strategico e considerato che comunque rimane congruo il tempo previsto per la realizzazione delle attività previste al successivo comma 1-bis del medesimo articolo.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

Con riguardo al **comma 1**, si prevede che il supporto delle strutture operative di protezione civile, possa essere richiesto anche dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.



Alla copertura degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

Con riguardo ai commi 2 e 3, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati provvederà entro il 31 gennaio 2025 alla quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per fronteggiare gli oneri derivanti dalla rimodulazione delle attività e funzioni oggetto della disposizione, una volta pienamente subentrato nella prosecuzione delle attività emergenziali in forza delle richiamate disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2025 in corso di definizione.

Tale quantificazione verrà eseguita nell'ambito degli stanziamenti già resi disponibili per l'attuazione delle misure emergenziali ricomprese nel quadro del Piano degli interventi urgenti di cui all'OCDPC n. 948/2022, sulla base dello stato di attuazione dei medesimi in essere al momento della ricognizione, anche considerando le relative economie di spesa.

Allo stato attuale, sulla base delle attività effettivamente attivate e in essere, le citate misure pianificate quantificano, per il 2024, un onere finanziario complessivo di € 1.938.659,04 (personale a t.d. art. 6 comma 1 OCDPC n.951/22 € 308.659,04; presidi territoriali art. 1 OCDPC n.954/22 € 300.000,00; ulteriori professionalità art.5 comma 4 OCDPC n.951 € 850.000,00 e, infine, prestazioni lavoro straordinario art. 3 e 5 OCDPC 951/22 € 480.000,00).

La rimodulazione di tali esigenze avverrà, in ogni caso, assicurando una sensibile riduzione e razionalizzazione delle diverse misure, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri pianificati per il 2024, utilizzato come parametro, e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, nell'ambito delle risorse disponibili per tale annualità.

Articolo 4 (*Disposizioni urgenti in materia di lavoro*)

Il **comma 1** estende di ulteriori 24 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, e reca uno stanziamento per ulteriori 24 mesi per gli anni 2025 e 2026 ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni, prevede attualmente che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a novanta mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o



del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro. L'art. 8, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 aveva introdotto il termine di ottantuno mesi. Da ultimo, con l'articolo 24-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il suddetto termine è stato prorogato fino ad un massimo di novanta mesi.

Il comma 2 della proposta dispone la proroga a cinquantaquattro mesi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse per gli anni 2025 e 2026 ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Difatti, a seguito della crisi epidemiologica da Covid -19 che ha coinvolto anche tale settore, nonché degli eventi bellici attualmente in corso, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo delle Agenzie stesse il superamento temporale dei termini attualmente previsti dalle citate disposizioni.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La stima è stata condotta sulla base dei dati sia rilevati dagli archivi gestionali dell'Istituto che forniti dal MIT in data 5/12/2024, aggiornati a novembre 2024 circa le platee interessate alla norma.

Lo schema seguito ricalca le precedenti relazioni tecniche ipotizzando l'invarianza delle platee.

Sono stati considerati gli importi dei massimali di integrazione salariale attualmente vigenti e le retribuzioni giornaliere rispettivamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024.

Non sono stati indicati gli oneri per ANF in quanto sostituiti dal 1° marzo 2022 dall'Assegno universale Unico.

Nella tabella seguente gli oneri relativi ai **commi da 1 a 3**.



Ac 2112 - Em. 72.018 Stima onere 2025 e 2026 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)		Retribuzione giornaliera (**)		Anno 2025			Anno 2026		
			2025	2026	2025	2026	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2025	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2026
Gioia Tauro	50	252	50,9	51,8	92,6	94,6	641.300,0	385.000,0	1.026.300,0	652.700,0	393.300,0	1.046.000,0
Taranto	321	252	50,9	51,8	79,9	81,7	4.117.400,0	2.132.900,0	6.250.300,0	4.190.200,0	2.180.900,0	6.371.100,0
Cagliari	130	252	50,9	51,8	92,2	94,2	1.667.500,0	996.800,0	2.664.300,0	1.697.000,0	1.018.400,0	2.715.400,0
Totale	501	252					6.426.200,0	3.514.700,0	9.940.900,0	6.539.900,0	3.592.600,0	10.132.500,0

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2024 (1.311,56 euro) (Circ. INPS n. 25/2024) opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024

(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021) opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024

Il **comma 4** mira a ricomprendere tra di destinatari del Programma GOL anche coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà, in aggiunta alla previsione vigente che comprende i beneficiari di CIGS limitatamente nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale.

Tale previsione opera una ragionevole estensione dei beneficiari del Programma GOL, basata su valutazioni di tipo analogico e di razionalizzazione e maggior raccordo del Programma stesso con la normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, mantenendo immutato il quadro programmatico esistente.

La disposizione altresì agevola una programmazione meglio orientata in sede locale rendendo agibile nel Programma GOL la previsione di politiche attive destinate a lavoratori di specifici settori o filiere produttive sulla base della riscontrata necessità dalle Regioni (soggetti attuatori) d'intervenire in situazioni di criticità (ad es. automotive e suo indotto).

L'estensione della suddetta misura del Programma GOL anche a coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà, non comporta un aggravio alla finanza pubblica, in quanto l'intero Programma è finanziato con fondi PNRR (quindi, risorse già stanziato).

Il **comma 5**, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, prevede la proroga delle risorse stanziato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l'art. 34 *ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.



La disposizione si limita a prorogare, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse attualmente stanziare dal citato 34 ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5 e capitolo 1008, piano gestionale 2 rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 562.277 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, si rappresenta che con l'articolo 14, comma 2 bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in sede di aumento di 20 unità del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli oneri derivanti da tale incremento sono stati stimati in euro 388.000, assumendo pertanto come onere medio per ogni singola unità di personale assegnata agli uffici di diretta collaborazione, quanto attualmente previsto sino al 31 dicembre 2024, ovvero lo stanziamento incrementato per effetto del richiamato decreto legge n. 152 del 2021.

Al comma 6 in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono altresì stanziare risorse per un importo sul capitolo 1003 di 347.586 euro per il piano gestionale 3 e 84.115,05 euro per il piano gestionale 5 nonché 29.545,01 euro sul capitolo 1008, piano gestionale 2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026

Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è previsto, al comma 7, pertanto, uno stanziamento complessivo pari a 771.306,00 euro e 186.656,05 euro sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5 e di 65.561,01 euro sul capitolo 1008, piano gestionale 2, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026. L'onere complessivo è pertanto pari a euro 1.023.524 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La proroga dell'incremento si pone in continuità con le scelte effettuate già dal legislatore, prima con il decreto-legge n. 152 del 2021 i cui effetti scadranno il 31 dicembre 2024, nonché con le successive previste dal decreto - legge n. 132 del 2023 che ha recentemente previsto un ulteriore incremento di 20 unità i cui oneri, come già evidenziato, tengono conto del fabbisogno finanziario complessivo che occorre oggi per tutto il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Conseguentemente, la mancata proroga delle risorse previste dal decreto - legge n. 152 del 2021 di cui al comma 5 non solo, vanificherebbe di fatto il nuovo incremento delle unità di personale effettuato con il decreto - legge n. 132 del 2023, in quanto renderebbe la nuova disposizione inattuabile, ma al contempo, impedirebbe lo svolgimento ordinario delle funzioni finora svolte. Inoltre, il mancato stanziamento delle risorse di cui al comma 6 non consentirebbe di assicurare la piena attuazione del processo di riorganizzazione in atto e l'espletamento delle ulteriori funzioni assegnate al Ministero.

Nella successiva tabella viene stimato l'onere per l'integrazione dell'indennità accessoria del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CONTINGENTE DI PERSONALE

(art. 14, comma 2, bis DL 29 settembre 2023, n. 132 - art. 12, comma 1, DPCM 22 novembre 2023 n.230)



Uffici di diretta collaborazione 2, lett a) a f)	art. 1 , comma	110
Segreterie Sottosegretari di Stato 1, comma 2, lett. g) e 11	(n. 2 Sottosegretari) artt.	16
TOTALE		126

PROSPETTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE				
<i>Capitolo 1003 "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" - Piano gestionale 3 "Competenze accessorie agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"</i>				
Fasce	Importo unitario	Unità di personale	Spesa mensile	Spesa annua
I	2.000,00 €	17	34.000,00 €	408.000,00 €
II	1.350,00 €	69	93.150,00 €	1.117.800,00 €
III	900,00 €	40	36.000,00 €	432.000,00 €
TOTALE		126	163.150,00 €	1.957.800,00 €
TOTALE ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE				1.957.800,00 €
PROSPETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI				
<i>Capitolo 1003 "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" - Piano gestionale 5 "Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze accessorie"</i>				
Percentuale ritenuta	Base imponibile	Importo		
24,20%	1.957.800,00 €	473.787,60 €		
TOTALE ANNUO RITENUTE PREVIDENZIALI			473.787,60 €	

PROSPETTO DELLE RITENUTE ERARIALI		
<i>Capitolo 1008 "Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" - Piano gestionale 2 "IRAP sulle competenze accessorie"</i>		
Percentuale ritenuta	Base imponibile	Importo
8,50%	1.957.800,00 €	166.413,00 €
TOTALE ANNUO RITENUTE ERARIALI		166.413,00 €

ONERE COMPLESSIVO ANNUO DELL'INDENNITA' ACCESSORIA RIDETERMINATA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
Competenze accessorie	1.957.800,00 €
Ritenute previdenziali	473.787,60 €



<i>Ritenute erariali</i>	166.413,00 €
TOTALE ONERE COMPLESSIVO ANNUO	2.598.000,60 €

Richiesta proroga e stanziamento ex art. co. 1 e 2 per competenze accessorie Capitolo 1003 - Piano gestionale 3			
Stanziamento al 1° gennaio 2025	Stanziamento necessario	Richiesta proroga ex co. 1	Richiesta stanziamento ex co. 2
1.186.494,00 €	1.957.800,00 €	423.720,00 €	347.586,00 €
TOTALE RICHIESTA		771.306,00 €	
Richiesta proroga e stanziamento ex art. co. 1 e 2 per ritenute previdenziali Capitolo 1003 - Piano gestionale 5			
Stanziamento al 1° gennaio 2025	Stanziamento necessario	Richiesta proroga ex co. 1	Richiesta stanziamento ex co. 2
287.131,55 €	473.787,60 €	102.541,00 €	84.115,05 €
TOTALE RICHIESTA		186.656,05 €	
Richiesta proroga e stanziamento ex art. co. 1 e 2 per ritenute erariali Capitolo 1008 - Piano gestionale 2			
Stanziamento al 1° gennaio 2025	Stanziamento necessario	Richiesta proroga ex co. 1	Richiesta stanziamento ex co. 2
100.851,99 €	166.413,00 €	36.016,00 €	29.545,01 €
TOTALE RICHIESTA		65.561,01 €	

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

In merito al **comma 1**, che prevede, in relazione al modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (MOSE), il trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario di cui al comma 6-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, si rappresenta che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto tali attività saranno svolte dall'Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

Per quanto attiene al dettaglio delle funzioni e dei compiti che saranno trasferite all'Autorità, si evidenzia che, come da ultima relazione di rendicontazione trasmessa a novembre 2024 dal Commissario straordinario, considerato l'avvenuto completamento delle opere necessarie alla funzionalità delle bocche di porto e che il cronoprogramma del Commissario Straordinario stabilisce



il termine per il completamento delle rimanenti opere entro il 2025, si ritiene che l'Autorità sarà chiamata, oltre che a proseguire il monitoraggio delle attività in corso, a garantire il proseguimento della fase di avviamento, alla prosecuzione delle attività propedeutiche al collaudo e alla consegna dell'opera.

Il **comma 2** prevede, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale con una percentuale del 50% in deroga a quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulle risorse autorizzate dal comma 16 del richiamato articolo 95, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il citato articolo 95, comma 16, dispone che uno stanziamento specifico per gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo relativi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si specifica che le somme per il funzionamento dell'Autorità sono erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i termini previsti dall'art. 3 del D.L. n. 323 del 1996, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 29 del 2018.

I **commi 3, 4 e 5**, in considerazione della imminente scadenza del periodo di durata della gestione diretta del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, sono volti a consentire la continuità delle attività riguardanti l'attuale assetto gestionale dell'impianto funiviario Savona – S. Giuseppe di Cairo e, dunque, il completamento delle attività in corso di esecuzione per poter avviare le procedure di gara per un nuovo affidamento in concessione a privati della funivia in argomento, mettendo a disposizione un impianto più adeguato e attrattivo per un possibile confronto competitivo.

Al **comma 3** viene, infatti, prorogata di quarantotto mesi la gestione diretta del Commissario straordinario, con possibilità di prevedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un'ulteriore proroga, qualora strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario, non oltre il 31 dicembre 2026.

Alla luce dei nuovi assetti istruzionali e al fine di un maggior coordinamento e sinergia con l'amministrazione regionale, attesa anche la valenza ferroviaria dell'impianto di Savona (deposito e raccordo con la rete ferroviaria nazionale), la proposta in esame prevede, al comma 2, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della disposizione proposta, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario, di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, mantenendo la possibilità di nomina, da parte dello stesso Commissario, di un sub-commissario il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario. Al riguardo, si precisa che l'eventuale nomina del sub-commissario appare funzionale ad una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività, ivi incluse quelle finalizzate al recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.

Il compenso del subcommissario può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla



legge 15 luglio 2011, n. 111 nel limite di 75.000 mila euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per gli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, si prevede che, dalla data di entrata in vigore della disposizione proposta, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessi le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente.

Gli oneri derivanti dalla proroga della gestione in argomento, sono pari a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che risultano ridotti rispetto alla legislazione vigente in quanto, nell'ambito dello svolgimento di tali attività, si è verificato un efficientamento gestionale che consente il prosieguo della gestione diretta con risorse pari a € 4.900.000 annui.

Si riporta, di seguito, un quadro delle risorse correnti suddiviso tra disponibilità a legislazione vigente (stanziamenti), erogazioni effettuate (pagamenti) e residui di stanziamento al netto degli impegni/pagamenti emessi.

Contributi per la gestione diretta del Commissario Straordinario (cap. 1325 PG 1)

Anno	Stanziamento	Pagamenti	Residuo	Note
2022	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	D.D. n. 328 del 6/11/2023
2023	€ 5.600.000,00	€ 5.600.000,00	€ 0,00	D.D. n.18 del 14/02/2023
2024	€ 5.600.000,00	€ 5.600.000,00	€ 0,00	D.D. n. 212 del 28/06/2024 e D.D. n. 344 del 12/11/2024
2025	€ 4.909.083,88			Stanziamenti sul capitolo/PG da bilancio pluriennale
2026	€ 4.909.083,88			
2027	€ 4.909.083,88			

Le finalità dello stanziamento di cui al comma 7-quinquies rimangono invariate e, pertanto, le stesse saranno trasferite, al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4, pari a euro 75.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

Le somme sono allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 1305 che per i predetti anni presenta una disponibilità sufficiente di risorse il cui utilizzo, per la finalità di cui trattasi, non compromette il raggiungimento della finalità originaria della norma.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e della altre dipendenze patologiche)

La disposizione, di natura ordinamentale, interviene sulla disciplina inerente alla quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale, modificando gli articoli 47 e 48 della legge 222 del 1985. In



particolare, mentre all'articolo 47 è previsto l'allineamento normativo con le sei categorie del successivo articolo 48, all'articolo 48 viene precisato che la nuova tipologia di intervento «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» che opererà a regime a partire dal 2027 comprenda anche l'ambito della «prevenzione».

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 nella sua recente modifica, ad opera del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, ha eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserito una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo.

Questa norma, tuttavia, se trova compiutamente applicazione per i vertici delle federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non può trovare applicazione per i vertici di quelle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITIS – Unione italiana tiro a segno) per i quali, in caso di norme contrastanti, come nel caso in specie, non può che prevalere la natura di ente pubblico e l'applicazione della normativa conseguente.

La normativa primaria di riferimento è la legge 24 gennaio 1978 n.14, che detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e che all'articolo 6 dispone, tra l'altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non “più di due volte”. Quest'ultima disposizione, giusta il suo univoco tenore letterale, si applica certamente nei casi in cui la legge n. 14 prevede l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, come nel caso degli enti pubblici che sono anche federazioni sportive.

La norma si rende necessaria e urgente in quanto il 31 dicembre 2024 scade il quadriennio olimpico e gli enti pubblici di cui trattasi, essendo anche federazioni sportive, devono rinnovare i propri vertici in conformità alla normativa primaria di riferimento. Per le federazioni che non provvedono a indire nuove elezioni in conformità alla normativa vigente

La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.

Articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

La proposta normativa introduce un sistema di garanzie per la mitigazione dei rischi di controparte associati alla stipula dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile,



c.d. PPA, nell'ambito della piattaforma organizzata sviluppata dal GME ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del D.lgs 199/2021.

Il GME, in qualità di controparte centrale del nuovo mercato, richiederebbe ad ogni operatore di garantire mediante gli strumenti di garanzia previsti sul mercato elettrico, una parziale copertura del controvalore dei contratti, stimando l'esposizione associata alle posizioni assunte in acquisto e vendita derivanti dalle negoziazioni a lungo termine tra gli operatori nell'ambito della suddetta piattaforma.

Tuttavia, per contratti di così lunga durata, gli strumenti di garanzia previsti per l'accesso al mercato elettrico potrebbero non essere sufficienti per mitigare il rischio di default ad un livello tale da promuovere la diffusione di tali contratti. Il sistema di garanzie nel mercato organizzato dei PPA, dovrà quindi basarsi su un adeguato contemperamento tra l'esigenza di garantire il buon fine dei pagamenti per l'intera vita del contratto e l'esigenza di non essere eccessivamente oneroso per i contraenti, per evitare l'introduzione di barriere all'entrata al mercato stesso, da qui l'esigenza di individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di operatore di ultima istanza (il GSE).

L'operatore di ultima istanza subentra alla controparte inadempiente così da garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte in *bonis*. Le garanzie escusse dal GME alla controparte inadempiente sarebbero riversate all'operatore di ultima istanza, il GSE, a copertura degli oneri sostenuti per la presa in carico della posizione.

A tale riguardo, si prevede che la garanzia di ultima istanza del GSE sia coordinata con il sistema di garanzie predisposto nell'ambito della disciplina della piattaforma organizzata di cui all'articolo 28 del D.lgs 199/21 e le modalità di intervento del GSE si basino su criteri di mercato e di contenimento del rischio di inadempimento al fine di limitare l'intervento del GSE e l'esposizione del sistema. La disposizione prevede in particolare che siano definiti nell'ambito della disciplina della suddetta piattaforma da parte del GME requisiti e obbligazioni per i contraenti nonché misure disciplinari in caso di inadempimento, con l'obiettivo di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei contraenti durante la vita dei contratti, anche attraverso requisiti di qualificazione dei soggetti e degli impianti e di affidabilità finanziaria.

Per l'accesso alla garanzia di ultima istanza del GSE si prevede un corrispettivo a carico dei contraenti.

Gli oneri sostenuti dal GSE come operatore di ultima istanza, non coperti dalle somme escusse dal GME attraverso le garanzie prestate dalle controparti inadempienti dei contratti in essere e dai corrispettivi di accesso alla garanzia del GSE versati dai medesimi, sono finanziati nei limiti di 45 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR)

La disposizione si limita a semplificare e accelerare il conseguimento del *target* PNRR previsto per la misura M4C1- 10bis concernente “l'entrata in vigore degli atti di diritto derivato” necessari all'attuazione della riforma 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali” del PNRR. La disposizione è, pertanto, essenziale ai fini della rendicontazione del PNRR. All'attuazione della



disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assenza di oneri, anche riflessi, connessi dall'attuazione della disposizione, attraverso l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, è comprovata dalla indicazione, nell'ambito dei contenuti del decreto medesimo, dei punti, contenuti nell'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, di natura eminentemente ordinamentale e, in ogni caso, privi di impatto sull'organizzazione degli istituti tecnici.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

30/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria PerrottaFirmato digitalmente

Schema di decreto-legge "Misure organizzative urgenti per fronteggiare e situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricazioni				Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026
1	3		Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile - personale	S	C		3,2	3,6	3,6		3,2	3,6	3,6		3,2	3,6
1	3		Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile - effetti riflessi	E	TC						1,6	1,7	1,7		1,6	1,7
1	3		Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile - straordinario	S	C		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2
1	3		Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile - straordinario - effetti riflessi	E	TC						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1
1	4		Compenso spettante al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023	S	C		0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1		0,0	0,1
1	4		Compenso spettante al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,0	0,1	0,1		0,0	0,1
1	4		Compenso spettante ai 6 Subcommissari nominati dal Commissario straordinario, con delega di attività e funzioni proprie	S	C		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8
1	4		Compenso spettante ai 6 Subcommissari nominati dal Commissario straordinario, con delega di attività e funzioni proprie - effetti riflessi	E	TC						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4
1	4		Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. L. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Calvano - esperti	S	C		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3

Schema di decreto-legge "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricazioni				Indebitamento netto
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	6		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	S	C		-4,4	-5,0	-5,0		-4,4	-5,0	-5,0	-5,0
4	1		Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto, di cui all'art. 4, c. 1 e 7, del D.L. 243/2016 - prestazioni	S	C		4,8	4,8			4,8	4,8		4,8
4	1		Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto, di cui all'art. 4, c. 1 e 7, del D.L. 243/2016 - contribuzione figurativa	S	C		2,5	2,6						
4	2		Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Cagliari, di cui all'art. 4, c. 987 e 998, del D.L. 234/2021 - prestazioni	S	C		1,7	1,7			1,7	1,7		1,7
4	2		Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Cagliari, di cui all'art. 4, c. 987 e 998, del D.L. 234/2021 - contribuzione figurativa	S	C		1,0	1,0						
4	3		Riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, c. 1, l. a), del D.L. 185/2008	S	C		-9,9	-10,1			-7,0	-7,1		-7,1
4	5		Proroga delle risorse in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - indennità accessoria	S	C		0,6	0,6			0,6	0,6		0,6
4	5		Proroga delle risorse in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - indennità accessoria - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,3		0,3
4	6		Proroga delle risorse in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - indennità accessoria	S	C		0,5	0,5			0,5	0,5		0,5

Schema di decreto-legge "Misure organizzative urgenti per fronteggiare e situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (milioni di euro)																			
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
4	6		Proroga delle risorse in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali - indennità accessoria - effetti riflessi	E	TC							0,2	0,2				0,2	0,2	
4	7		Riduzione del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009	S	C		-1,0	-1,0				-1,0	-1,0				-1,0	-1,0	
5	4		Compenso spettante al Subcommissario, nominato dal Commissario straordinario, nell'ambito delle attività riguardanti l'assetto gestionale dell'impianto lunivario Savona - S. Giuseppe di Carlo	S	C		0,1	0,1				0,1	0,1				0,1	0,1	
5	4		Compenso spettante al Subcommissario, nominato dal Commissario straordinario, nell'ambito delle attività riguardanti l'assetto gestionale dell'impianto lunivario Savona - S. Giuseppe di Carlo - effetti riflessi	E	TC							0,0	0,0				0,0	0,0	
5	5		Riduzione delle risorse destinate alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, in conseguenza degli effetti economici subiti dall'epidemia da COVID-19, di cui all'art. 1, c. 671, della L. 178/2020	S	C		-0,1	-0,1				-0,1	-0,1				-0,1	-0,1	
			Entrate	E			0,0	0,0	0,0	0,0		2,6	2,8				2,6	2,8	
			Spese	S			0,0	0,0	0,0	0,0		-0,5	-0,6				-0,5	-0,6	
			SALDO				0,0	0,0	0,0	0,0		3,1	3,4				3,1	3,4	

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio

del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione

europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori

ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole « un anno prorogabile di un ulteriore anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 ».

8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. ».

Articolo 2.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo le modalità di cui al

comma 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.”.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quinqüies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

6. All'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 è inserito il seguente:

« 489-*bis*. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare

rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi del comma 2, provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a novanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a centoquattordici mesi »;

b) al comma 7, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 » sono aggiunte le seguenti: « , 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole « i trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i cinquantaquattro mesi »;

b) al comma 998, dopo le parole « nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026 ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate. ».

5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.

6. Al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

2. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « per un periodo massimo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo massimo di quarantotto mesi »;

2) al secondo periodo le parole: « non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 7-*quinqüies*:

1) all'alinea sostituire le parole « e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 » con le seguenti « , di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

2) alla lettera *b)* le parole « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituire dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

3) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

« *b-bis*) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952 n. 1221 ».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-*quinqüies* dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 47, terzo comma, la parola « cinque » è soppressa;
- b) all'articolo 48 dopo le parole: « adibiti all'istruzione scolastica nonché » sono inserite le seguenti: « prevenzione e ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge questi enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni. Decorso il termine di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 8.

(Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo

periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter.

I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici – M4C1 PNRR)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere *a)*, numero 1), numero 1-*bis*) e numero 2), primo periodo, *b)*, *c)*, *d)* *e)* e *f)*, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa. ».

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2024.

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0122400